



Tribunale di Milano

- Sezione II civile -

Il Giudice, dott. Luisa Vasile designato nella composizione negoziata iscritta al numero di ruolo generale 13799/2025 VG di

████████████████████ con l'avv. PORTINARO DANIELE LUCIANO e CASTAGNOLI ELISA (CSTLSE79C41F205S) VIA SOLFERINO, 7 20121 MILANO ;

visto il proprio decreto del 19.12.25, con disposizione di misure cautelari in via urgente *inaudita altera parte* e fissazione di udienza per la conferma, modifica o revoca delle spese e per provvedere sulle misure protettive richieste erga omnes;

viste le memorie depositate dagli avvocati di alcuni creditori (avv. ██████████ per ██████████ SRL; avv. ██████████ per la ██████████ srl; avv. ██████████ per ██████████; avv. ██████████ per ██████████);

letto il parere dell'esperta dottoressa Francesca Maria D'Alessandro;

sentita la società, i creditori intervenuti e l'esperta, all'udienza del 31.12.25;

atteso che, a parere di questo giudice, può essere confermato il provvedimento già assunto con decreto, del quale va richiamata la motivazione in ordine ai presupposti di *fumus* e di *periculum*, che non appare venir meno a seguito delle osservazioni dei creditori né del parere dell'esperto, né sono intervenuti fatti nuovi che impongano una modifica del provvedimento emesso;

atteso che l'esperto ha offerto, pur nel limitato tempo e fatti salvi i necessari approfondimenti *-in primis* circa i flussi finanziari, nonché gli esiti degli incontri già programmati con i creditori maggiormente incisi (sicuramente con ██████████ e ██████████), un quadro esauriente delle cause della crisi e delle iniziative messe in campo dalla società, nonché del progetto di risanamento (basato su 5 azioni principali, v.p. 14 parere), comprensivo di un Piano di Rilancio del marchio ██████████ (articolato su 3 pilastri fondamentali, p.12 parere);

atteso che l'esperto ha anche analizzato e valutato le proposte indicate dalla Società da rivolgere ai creditori (in sintesi: pagamento dei debiti verso ██████████ previo accordo transattivo, per circa complessivi Euro ██████████; pagamento dei ██████████ oggetto di cartelle, previo accordo sulle rateazioni, per circa complessivi Euro ██████████ pagamento dei ██████████ non oggetto di cartelle, previo accordo sulle rateazioni, per circa complessivi Euro ██████████; pagamento ██████████

rateizzato senza applicazione di stralcio, per circa [REDACTED] pagamento dei [REDACTED] previo accordo sugli stralci ipotizzati, per circa complessivi Euro [REDACTED] pagamento dei Piani di ammortamento dei mutui Bancari, previo accordo con i relativi istituti, per complessivi Euro [REDACTED] e, pur evidenziando i **profili critici** (mancata previsione di alternative operative nel caso le banche non concedano le linee, mancata previsione di necessario rafforzamento patrimoniale e ricapitalizzazione, assenza di garanzie nella rinegoziazione del debito ADE, margini ambiziosamente ottimistici) ed i punti cui è subordinata la **sostenibilità del piano** (1. Conferma linee credito bancarie e accordi con [REDACTED] 2. Accordo con [REDACTED] [REDACTED] per stralcio e rateizzazione 3. Accordo con [REDACTED] per rateizzazione 4. Accordo con [REDACTED] per stralcio e rateizzazione; in assenza di queste condizioni, il piano non è realizzabile), ha comunque evidenziato concrete prospettive di risanamento, rispetto alle quali le misure protettive sono funzionali ad assicurarne il buon esito;

atteso che, anche nell'udienza deputata, ribadita da parte dell'Esperto la necessità di una tempestiva ed integrale ottemperanza alle condizioni cui è subordinato il Piano, non sono comunque emersi elementi negativi o fatti nuovi (che impongano una modifica del provvedimento emesso), anche in considerazione dell'esito positivo delle prime immediate analisi che la dottoressa D'Alessandro ha potuto operare: *“Tutto ciò che è stato fatto ha cambiato molto il business nel corso del 2025 e perciò pare possibile invertire questo andamento di perdita, fermo che l'imprenditore dovrà sostenere un supporto importante per sostenere l'azienda, ma bisognerà incontrare Banche, [REDACTED] (che fattura come indennità occupazione), Agenzia, Inps (che sarà pagato per intero)”*;

atteso che, quanto alla posizione di [REDACTED] srl, per cui la Società ha chiesto in via cautelare la inibitoria del diritto di esercitare la risoluzione per inadempimento a fronte del mancato pagamento dei canoni di locazione/affitto insoluti, che la parte creditrice, nella sua opposizione e richiesta di revoca, ha precisato e ribadito che: *il contratto de quo è stato risolto prima dell'accesso alla CN, le misure protettive sono più che sufficienti a tutelare l'istante, dunque si chiede la revoca sul punto; il contratto è stato risolto a settembre, è stato già notificato il precetto per rilascio (al quale si è comunque rinunciato per via della CN); ... comunque [REDACTED] deve ancora pagare il mese di dicembre se vuole portare avanti la trattativa...*;

considerato, tuttavia, che non è stato del tutto escluso, nel corso dell'udienza, che il creditore - alla ripresa dopo il periodo festivo- possa considerare di valutare la rinegoziazione del rapporto, non potendosi, dunque, fin da adesso escludere la possibilità dell'avvio di una analisi sulla rinegoziazione, e che, d'altra parte, ciò non pare determinare un eccessivo squilibrio a carico del creditore o effetti pregiudizievoli in generale, stante che la proposta della Società considera il pagamento integrale del pregresso, con rateizzazione in tempi celeri e del credito in corso senza stralci, nonché che i flussi di [REDACTED] (altrimenti assenti) siano tutti destinati al pagamento dei creditori;

considerato che il rischio di determinare un eccessivo rafforzamento della posizione della Società nella conduzione delle trattative appare pienamente assorbita ed eliminata dal compito precipuo dell'esperto (che l'art.2 lett.o bis ccii definisce di "soggetto terzo e indipendente"), la quale ha già chiaramente indicato la necessità di celere attuazione di alcuni punti condizionanti, tra cui appunto un accordo con il creditore detto. L'esperto ha il compito, a mente dell'art. 16, comma 2 bis, CCII ("*L'esperto dà conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell'attività che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.*"), di condurre trattative tra le parti, quale mediatore e facilitatore, ma sempre in modo equidistante, con il limite di non procedere quando esse si presentino meramente velleitarie e, in ogni caso, informando il giudice ogni volta in cui un risultato perseguito dal debitore possa incidere negativamente o mettere a rischio il diritto/i diritti dei creditori (anche al fine della revoca di eventuali misure in atto);

considerato dunque che non si ravvisa, nel caso di specie (anche stante la possibilità, almeno allo stato, di avviare la ricerca di un accordo con il creditore) alcuna asimmetria e sacrificio del creditore, non funzionale e non sostenibile, ma anzi la situazione in atto (in cui il creditore ha da parte sua rinunciato al precetto per rilascio già notificato, non ha significato una chiusura ad esaminare i termini della proposta, sarebbe destinatario di pagamenti senza stralci, consentiti dai flussi realizzabili) non evidenzia una contrarietà a quei principi di equità e proporzionalità che devono in ogni caso guidare il bilanciamento tra esigenze di tutela del debitore e salvaguardia delle ragioni creditori;

ritenuto, conclusivamente, che le misure protettive e cautelari richieste siano funzionali alle trattative, al buon esito delle stesse e al perseguimento del risanamento prospettato nel Piano, fermo restando che l'esperto segnalerà in via immediata e fatta salva ogni iniziativa ex art. 19 c. 6 CCII: se il contraddittorio con i creditori non sia avviato o non possa avere esito positivo, ogni ipotesi da cui emerga che le misure non soddisfino più l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al sacrificio dei creditori, se risultino non attuabili le condizioni di sostenibilità del piano, se la persistenza delle misure in atto non sia più adeguata alla prosecuzione delle trattative, se viene meno l'impegno del socio ad intervenire per la eventuale differenza per chiudere la CNC con un patrimonio netto positivo, se vi è ritardo/inerzia, da parte della Società, nell'avvio ed avanzamento nelle "raccomandazioni" segnalatele (p.19 parere) e comunque in ogni caso in cui sopravvenga un qualunque elemento rilevante per la revoca delle misure in atto o per l'abbreviazione della loro durata;

atteso, quanto alla durata, che può accedersi alla richiesta di una durata di 120 giorni, anche in considerazione della pluralità degli aspetti ancora in esame da parte dell'esperto e in via di verifica da parte della Società (e ferma restando la revoca immediata o abbreviazione della durata ove ne emerga l'esigenza)

P.Q.M.

Conferma per la durata di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'istanza del 5-12-25 e dunque fino al **04/04/2026**, le misure protettive *erga omnes* in atto e le misure cautelari disposte con decreto del 19-12-2025 e dunque, ad esclusione dei diritti dei lavoratori, il divieto per i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione dell'istanza:

ai creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, di ottenere sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla istanza di applicazione delle misure protettive;

CONCEDE le seguenti misure cautelari:

1 **ordina** all'Istituto di credito [REDACTED] di non revocare, sospendere o ridurre, neanche in parte, l'affidamento concesso a [REDACTED] S.r.l., mantenendone la piena operatività alle condizioni contrattuali vigenti;

b) inibisce agli Istituti di credito [REDACTED], Banca [REDACTED] S.p.a., [REDACTED] S.p.a. e Banca [REDACTED] S.p.a. la promozione di qualsivoglia iniziativa volta all'escussione delle garanzie rilasciate in loro favore da MedioCredito Centrale S.p.a. – Fondo di Garanzia per le PMI;

c) inibisce agli Istituti di credito [REDACTED], Banca [REDACTED] S.p.a., [REDACTED] S.p.a. e Banca [REDACTED] S.p.a. di agire nei confronti di [REDACTED] S.r.l., promuovendo qualsivoglia procedura di recupero del credito;

d) inibisce a **MedioCredito Centrale S.p.a.**, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, di effettuare pagamenti in favore delle rispettive Banche garantite, di promuovere l'azione di regresso o di surroga nei confronti di [REDACTED] S.r.l. a seguito di eventuale escussione della garanzia nonché di promuovere l'azione esecutiva o di recupero credito a seguito dell'eventuale escussione della garanzia da parte dei creditori garantiti;

e) inibisce al locatore [REDACTED] S.r.l. la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile in [REDACTED] nonché la richiesta di pagamento dei canoni di locazione rimasti insoluti;

Manda all'Esperto di **segnalare tempestivamente** al giudice (con apposita relazione da depositare in PCT) ogni fatto sopravvenuto, come in parte motiva.

Manda alla Cancelleria la immediata comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, a tutte le parti costituite e all'esperto nominato nonché immediatamente al Registro Imprese (comunque entro il giorno successivo al deposito).

Si comunichi.

Milano, 03/01/2026

Il Giudice
Dott. Luisa Vasile